

L'aggravante della crudeltà nel caso Giulia Cecchettin: scontro tra diritto e morale

*Dott. Nicolò Panigada**

La pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Venezia nel caso Giulia Cecchettin ha suscitato grande scalpore e indignazione nel giornalismo italiano e, più in generale, nella cittadinanza.

Nonostante la condanna all'ergastolo si è assistito a diverse prese di posizione che hanno fortemente criticato la mancata applicazione dell'aggravante della crudeltà a Filippo Turetta. Sui social sono stati numerosi i personaggi pubblici che si sono sentiti di condividere la loro indignazione per questa parte di decisione dei giudici veneziani.

L'aggravante della crudeltà è prevista dall'art. 61 n. 4 del codice penale insieme a quella delle sevizie. Si tratta di due aggravanti che focalizzano il maggior disvalore della condotta in riferimento alla particolare efferatezza dell'atto posto in essere.

Si può notare fin da subito che il termine crudeltà risulta ambiguo e di difficile interpretazione. Si tratta, infatti, di un termine di uso comune, che comporta necessariamente una valutazione morale ed etica difficilmente riscontrabile altrove nel nostro codice penale.

Un altro caso in cui si può trovare un termine che ugualmente lascia trasparire un qualche giudizio morale è quello della "indole particolarmente malvagia" di cui all'art. 108 c.p., elemento necessario per identificare la tendenza a delinquere di un soggetto che compie determinati delitti.

Il codice penale italiano rifugge queste definizioni difficilmente inquadrabili giuridicamente in quanto rischiano di far entrare valutazioni soggettive poggianti non sui principi penalistici, ma su convinzioni personali di tipo etico-morale, estranee al processo penale.

Alla luce di queste brevi considerazioni si può concludere che sia il concetto di crudeltà che quello di indole malvagia possono subire un'interpretazione e una lettura sotto una duplice lente: quella di una persona comune, influenzata dalle convinzioni morali di ciascuno di noi, e quella del giurista, che trova i propri limiti nella giurisprudenza. Da ciò si può, dunque, dedurre, come le due visioni, viaggiando su diversi binari e poggiando su diverse fondamenta, possano trovarsi in contrasto, dando così origine al dibattito e allo scalpore a cui si è assistito con la mancata applicazione dell'aggravante della crudeltà nella sentenza di condanna a Filippo Turetta.

Occorre a questo punto svolgere alcune premesse terminologiche al fine di comprendere a pieno le parole della Corte d'Assise di Venezia, oggetto di forte critica da parte dell'opinione pubblica.

È necessario, dunque, analizzare come l'aggravante della crudeltà sia stata riempita di contenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e successivamente come si debba effettuare la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante nel processo penale.

La crudeltà, intesa in senso giuridico, coincide con un comportamento cosciente e volontario dell'autore del reato, la cui condotta è caratterizzata da un "quid pluris" rispetto all'offesa necessaria per commettere il fatto criminoso. In altri termini, l'aggravante viene integrata nel momento in cui sia cagionato un male aggiuntivo alla persona contro cui la condotta è diretta.

A una prima lettura si tratta di elementi astratti, che però acquistano una loro effettività dovendo il giudice valutarli alla luce delle modalità della condotta e delle circostanze del caso concreto.

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli studi di Milano. Avvocato iscritto all'Albo del Foro di Milano.

In assenza di questi requisiti fissati dalla giurisprudenza l'aggravante della crudeltà troverebbe applicazione sempre in automatico quando un soggetto commetta un omicidio, ad esempio, con un coltello. Tale strumento, infatti, è inevitabilmente collegato ad una particolare efferatezza dell'azione. Tuttavia, sulla base dei requisiti individuati in precedenza dalla giurisprudenza, la Cassazione ha più volte affermato che la reiterazione dei colpi inferti nei confronti della vittima di omicidio non integra l'aggravante della crudeltà quando non sia superato il limite della normalità causale. Tale valutazione deve tenere in considerazione, come sopra accennato, delle circostanze concrete e di come sia stata effettuata l'azione, non essendo fissato un numero minimo di colpi inferti oltrepassato il quale la condotta sia da ritenere aggravata da crudeltà. Una previsione di questo genere renderebbe il giudice un mero applicatore di un automatismo, privandolo della possibilità di una valutazione in concreto del fatto.

Qualche esempio può aiutare a comprendere meglio.

Un caso emblematico è quello su cui sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione 9 settembre, n. 40516. Un uomo aveva colpito con 39 coltellate il padre in zone vitali e con 72 coltellate, anch'esse altamente lesive, la madre. L'aggravante della crudeltà non è stata riconosciuta.

Alla luce di quanto affermato si deve considerare che *“l'aggressività talvolta platealmente insistita può essere una contingente modalità omicidiaria oppure un modo per crudelmente inferire, per smembrare la vittima, per farne scempio. L'alternativa teorica impone al giudice di analizzare attentamente tutti i dettagli del contesto per scervere l'un caso dall'altro”*. Prosegue ancora la Cassazione: *“per quanto attiene particolarmente all'esistenza della discussa aggravante si considera che il numero dei colpi non è bastevole. Le modalità dell'aggressione e del nascondimento dei cadaveri trovano giustificazione nella natura del dolo. Si rammenta che si tratta di reato d'impeto caratterizzato da rabbia esplosiva, espressione di ostilità dovuta a degrado familiare a causa della figura paterna violenta, del clima di violenza e sopraffazione domestica. La conclusione invero non chiara è che si è in presenza di motivi tutti evidentemente incidenti in modo autonomo sul volere dell'imputato ma indipendenti da questi, sicché l'aggravante va esclusa”*.

Un altro caso che può aiutare a chiarire meglio i confini dell'aggravante della crudeltà è quello della Cassazione penale, Sez. I, 8 maggio 2018, n. 20185. Si tratta un femminicidio in cui l'uomo ha colpito 15 volte la moglie *“incidendo con la lama del coltello fino all'osso, sfigurandole il viso e il corpo e agendo in presenza dei figli minori di età”*. La Cassazione ha reputato sussistente l'aggravante in questione sulla base sia del numero di colpi inferti sia della localizzazione delle coltellate sia della presenza di minori. Quanto al profilo dei punti in cui sono stati sferrati i fendenti è stato evidenziato che *“[s]i trattava di azioni finalizzate a devastarne completamente i lineamenti e che denotavano una specifica volontà di brutalizzare la vittima, oltre che di sopprimerla. Ferite, tra l'altro, non mortali essendole, contrariamente, state solo quelle inferte al polmone e alla carotide, in guisa tale da ascrivere alle prime un connotato di gratuità, materializzatosi negli anzidetti sfregi al volto, indotti dall'azione delittuosa”*.

La sentenza con cui Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo si pone nel solco di questa giurisprudenza e dei principi di diritto da essa fissati in relazione alla sussistenza dell'aggravante della crudeltà. Pur avendo ogni giudice la libertà di interpretare le disposizioni secondo i canoni che ritiene più corretti, sull'aggravante della crudeltà, in relazione al caso specifico, non sembrano esserci margini per superare una giurisprudenza ormai consolidata e confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Quello che emerge dalla pronuncia è l'assenza di un comportamento cosciente e volontario di Filippo Turetta di provocare una sofferenza ulteriore a Giulia Cecchettin. La concitazione dell'azione era *“legata all'urgenza di portare a termine l'omicidio”*, unico fatto che egli si era rappresentato e aveva voluto. È da evidenziare, però, che la scelta delle parole usate dai giudici risulta piuttosto infelice: *“inesperienza”* e *“inabilità”* dell'autore del reato a *“provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito”*. Si tratta di termini tecnici che sembrano dare una visione caotica del momento, piuttosto che una valutazione distaccata e oggettiva del fatto.

La Corte d'Assise di Venezia ha anche esaminato altre circostanze concrete ai fini della sussistenza dell'aggravante. Il fatto di aver bloccato e silenziato la vittima non è, a parere dei giudici, un elemento che integra quel *“quid pluris”* di sofferenza rispetto alla sofferenza legata alla consumazione del femminicidio,

ma semmai una “*circostanza funzionale al delitto e rientra nell’iter necessario per portare a compimento l’azione omicidiaria*”.

L’altra circostanza, invece, riguarda i venti minuti in cui si è manifestata l’aggressione. Sul punto i giudici veneziani non hanno ritenuto provato che questo lasso di tempo sia stato dettato da un comportamento cosciente e volontario di Filippo Turetta di provocare “*una sofferenza aggiuntiva e gratuita*”.

Quest’ultimo aspetto è quello che risulta meno convincente perché se è vero che “*la crudeltà non può essere assimilata all’assenza di tentativi di soccorso*” è anche vero la durata dell’azione criminosa può assumere un rilievo. Nel caso in questione la sentenza fa leva sull’insufficienza di un impianto probatorio a sostegno del fatto che l’uomo autore del reato abbia prolungato la propria condotta proprio per far soffrire Giulia Cecchettin. In altri termini, la pronuncia sembra dire che se vi fossero state le prove che “*l’aver prolungato l’angoscia della vittima sia [stato] atto fine a sé stesso*”, l’aggravante della crudeltà sarebbe stata riconosciuta.

In conclusione, si deve sottolineare la gravità della condotta premeditata e tenuta da Filippo Turetta, atto che rappresenta il suo disprezzo per la vita di Giulia Cecchettin in quanto donna, fatto riconosciuto nelle motivazioni della sentenza. Con riferimento all’aggravante della crudeltà, però è necessario non farsi travolgere da giudizi etici che rischierebbero di farci allontanare dal mondo del diritto, portando ad una commistione, pericolosa, della sfera giuridica e di quella della morale. Il processo penale, infatti, deve rimanere il luogo dove si applicano le leggi, lontano dalle convinzioni personali di ciascuno. Certo i giudici possono sbagliare e non sono esenti da critiche. Per questo il nostro ordinamento ha previsto un doppio grado di giudizio, la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione nonché appositi strumenti di impugnazione straordinaria. In questo caso, però, sembra difficile trovare argomentazioni giuridiche per confutare le argomentazioni della Corte d’Assise di Venezia sulla insussistenza dell’aggravante della crudeltà.